

N. R.G. 3/2020



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Presidente:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. **3/2020** promosso da:

REMO UCCELLARI

rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA CALO'

RICORRENTE

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da **REMO UCCELLARI in data 15-3-'2021 in parte** modificata ed integrata;
vista l'integrazione alla attestazione depositata dall'OCC AVV Roberto Nava in data 22-3-2021;

rilevato che avuto riguardo alla proposta di accordo di composizione della crisi così come da ultimo formulata e modificata sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti e che detta proposta va sottoposta ai creditori

P.Q.M.

Visto l'art. 10 della l. n. 3/2012

fissa

l'udienza di omologazione per il giorno 29-4-2021 ore 10,30 da tenere mediante trattazione scritta con deposito da parte della difesa del ricorrente e dell'OCC ed eventualmente dei debitori costituiti di note scritte di udienza entro il 23-4-2021 dando conto del voto espresso dai debitori e delle rispettive richieste e conclusioni

dispone

la comunicazione entro il 30-3-2020 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto;

dispone

che un estratto della proposta e del decreto siano pubblicati sul sito internet del tribunale di modena;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, prevedendo inoltre la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti con riferimento ai beni mobili registrati ed ai beni immobili oggetto della proposta;

rende noto



ai creditori che possono far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata all'OCC avv ROBERTO Nava dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui sopra e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui é stata loro comunicata.

manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'Occ .

Modena, 23-3- 2021

Il Presidente
Emilia SALVATORE

